

# proposta di legge n. 125

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 18 luglio 2011*

—————

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO  
DEI SERVIZI SOCIALI E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI  
NEL TERRITORIO REGIONALE

—————

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge, composta da 41 articoli suddivisi in otto Titoli, si vuole disciplinare l'organizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e la gestione dei relativi interventi con le finalità di promuovere e garantire: la solidarietà e la coesione sociale, il pieno e libero sviluppo della personalità dei cittadini, la qualità della vita, le pari opportunità, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disagio, di bisogno e di esclusione.

Per interventi e servizi sociali si intendono le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e in sede di amministrazione della giustizia.

L'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari avviene secondo le disposizioni del piano socio sanitario regionale e della presente proposta di legge.

- Il Titolo I detta i principi e le disposizioni generali.

- Il Titolo II definisce quali sono le funzioni della Regione e degli enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province) e U.S.L.
- Il Titolo III chiarisce il ruolo delle famiglie, delle associazioni familiari, del terzo settore e delle IPAB trasformate.
- Il Titolo IV detta le modalità della programmazione del sistema integrato dei servizi sociali.
- Il Titolo V definisce l'organizzazione territoriale per la gestione associata di interventi e servizi sociali.
- Il Titolo VI esplica gli interventi sociali coordinati che sono finalizzati: alle famiglie, ai minori, al contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, agli anziani, alle persone disabili, alle persone a rischio di esclusione sociale, agli immigrati, alla tutela della salute mentali, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze, ai soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti.
- Il Titolo VII detta le modalità del finanziamento del sistema integrato.
- Il Titolo VIII con l'articolo 41 abroga la l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione).

**INDICE****TITOLO I  
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Principi del sistema integrato)
- Art. 3 (Obbligo di informazione degli utenti sulla erogazione dei servizi e delle prestazioni)
- Art. 4 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)
- Art. 5 (Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato)
- Art. 6 (Accesso prioritario al sistema integrato)
- Art. 7 (Carta dei servizi sociali)

**TITOLO II  
FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE**

- Art. 8 (Funzioni dei Comuni)
- Art. 9 (Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie)
- Art. 10 (Funzioni delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni)
- Art. 11 (Funzioni delle Province)
- Art. 12 (Funzioni della Regione)
- Art. 13 (Affidamento dei servizi da parte degli enti locali)
- Art. 14 (Aziende unità sanitarie locali)

**TITOLO III  
RUOLO DEI SOGGETTI SOCIALI**

- Art. 15 (Ruolo delle famiglie)
- Art. 16 (Ruolo delle associazioni familiari)
- Art. 17 (Ruolo del terzo settore)
- Art. 18 (Ruolo delle IPAB trasformate)

**TITOLO IV  
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

- Art. 19 (Programmazione regionale e territoriale)
- Art. 20 (Accordi intersoggettivi per attuare il sistema integrato dei servizi sociali)

**TITOLO V****ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 21 (Ambiti territoriali per la gestione associata di interventi e servizi sociali)
- Art. 22 (Coordinatore sociale)
- Art. 23 (Formazione degli operatori dei servizi sociali)
- Art. 24 (Carta dei diritti di cittadinanza sociale)
- Art. 25 (Strutture residenziali e semiresidenziali)
- Art. 26 (Osservatorio sociale regionale)

**TITOLO VI  
INTERVENTI SOCIALI COORDINATI**

- Art. 27 (Interventi coordinati per le famiglie)
- Art. 28 (Interventi coordinati per i minori)
- Art. 29 (Interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare)
- Art. 30 (Interventi coordinati per gli anziani)
- Art. 31 (Interventi coordinati per le persone disabili)
- Art. 32 (Interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale)
- Art. 33 (Interventi coordinati per gli immigrati)
- Art. 34 (Interventi coordinati per la tutela della salute mentale)
- Art. 35 (Interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)
- Art. 36 (Interventi coordinati per i soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti)
- Art. 37 (Pubblica tutela)

**TITOLO VII  
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO**

- Art. 38 (Finanziamento del sistema integrato)
- Art. 39 (Fondo sociale regionale)
- Art. 40 (Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni)

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 41 (Abrogazioni)

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'organizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e la gestione dei relativi interventi con le finalità di promuovere e garantire: la solidarietà e la coesione sociale, il pieno e libero sviluppo della personalità dei cittadini, la qualità della vita, le pari opportunità, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disagio, di bisogno e di esclusione.

2. Per interventi e servizi sociali si intendono le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e in sede di amministrazione della giustizia.

3. L'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari avviene secondo le disposizioni del piano socio sanitario regionale e della presente legge.

#### **Art. 2**

*(Principi del sistema integrato)*

1. Il sistema integrato dei servizi sociali attua i seguenti principi:

- a) il rispetto della libertà e della dignità delle persone;
- b) la valorizzazione e il sostegno del ruolo delle famiglie, quali elementi essenziali per la crescita, lo sviluppo e la cura delle persone;
- c) la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati;
- d) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- e) la garanzia della permanenza e del reinserimento delle persone negli ambienti familiari e sociali di appartenenza o di elezione, superando il concetto di istituzionalizzazione;
- f) l'uguaglianza e le pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, la valorizzazione della differenza di genere;

- g) l'adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
- h) la possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
- i) la qualificazione e la professionalità delle prestazioni.

### **Art. 3**

*(Obbligo di informazione degli utenti sulla erogazione dei servizi e delle prestazioni)*

1. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare gli utenti sui requisiti per l'accesso, sulle prestazioni offerte, sulla loro erogazione e sulle opzioni esistenti. Per i soggetti che presentino deficit psicofisici, sensoriali, culturali e sociali, tali da ostacolare l'acquisizione delle informazioni, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento.

### **Art. 4**

*(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)*

1. Il sistema integrato assicura, mediante la programmazione regionale di cui all'articolo 19, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché, nell'ambito delle risorse disponibili, delle prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio regionale.

### **Art. 5**

*(Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato)*

1. Hanno diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nel territorio regionale.

2. Gli interventi e i servizi sono estesi alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione:

- a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- b) stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;
- c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingres-

so e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

d) minori di qualsiasi nazionalità.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

4. Per le persone di cui al comma 1, il Comune di residenza provvede all'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza effettuata.

5. Per i minori, è competente il Comune di residenza. Se il minore non è residente nel territorio regionale, è competente il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

6. Per le prestazioni e i servizi rivolti agli altri soggetti di cui ai commi 2 e 3, è competente il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

7. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune competente ai sensi dei commi 4, 5 e 6 previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 40 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

#### **Art. 6**

*(Accesso prioritario al sistema integrato)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) accedono prioritariamente agli interventi ed ai servizi erogati dal sistema integrato le persone:

- a) in condizione di povertà o con reddito limitato o in situazione economica disagiata;
- b) con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

2. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 1 sono definiti dai Comuni,

sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18 della legge 328/2000.

### **Art. 7**

*(Carta dei servizi sociali)*

1. I soggetti pubblici e privati, che erogano le prestazioni e i servizi sociali di cui alla presente legge sono tenuti ad approvare la carta dei servizi sociali, al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali è esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni, in modo da consentirne la visione da parte degli utenti, e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, tariffe, orari e tempi di erogazione;
- b) condizioni per facilitare le valutazioni dei servizi da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- c) modalità semplificate per la presentazione di reclami da parte degli utenti.

3. L'approvazione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

## **TITOLO II FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE**

### **Art. 8**

*(Funzioni dei Comuni)*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 328/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le funzioni già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- b) le funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 112/1998;
- c) la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, con il coinvolgimento dei soggetti di cui al Titolo III;
- d) la erogazione, in base all'articolo 19, comma 2, lettera c) dei servizi e di prestazioni ulteriori ed integrativi, rispetto all'erogazio-

ne dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

- e) l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o gestite dai soggetti di cui al Titolo III;
- f) la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 21 della presente legge;
- g) la definizione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 328/2000, sono trasferite ai Comuni le funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 328/2000.

### **Art. 9**

*(Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie)*

1. I Comuni singoli o associati e le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla integrazione delle funzioni sociali con quelle di assistenza sanitaria secondo le disposizioni del piano socio sanitario regionale e della presente legge.

2. L'integrazione si realizza con protocolli d'intesa, convenzioni e con accordi tra le parti.

3. Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali.

4. Ove l'intervento sociale e quello sanitario si realizzino in modo unitario e continuativo, l'onere è forfettariamente posto a carico degli enti tenuti alla effettuazione dei servizi sociali e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all'incidenza della tutela sociale e della tutela sanitaria; il riparto è effettuato dal Comune e dall'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia.

5. I consultori familiari sono disciplinati dalla l.r. 16 gennaio 1985, n. 2 (Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari).



**Art. 10**

*(Funzioni delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni)*

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che, ai sensi dell'articolo 8, spettano ai Comuni compresi nei rispettivi territori.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi sociali dei Comuni membri che possono essere gestiti in forma associata e predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati, contenente la durata almeno quinquennale della gestione, le forme di consultazione dei Comuni, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Spetta alla Comunità montana o all'Unione di Comuni l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa affidati dai Comuni ai sensi del comma 2; la medesima potestà spetta per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la Comunità montana o l'Unione dei Comuni.

**Art. 11**

*(Funzioni delle Province)*

1. Le Province:

- a) concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione zonale del sistema integrato dei servizi sociali;
- b) promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea);
- c) approvano, ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei piani regionali, il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprimono il parere sulle delimitazioni degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali;
- d) partecipano all'attuazione dei piani di zona.

**Art. 12***(Funzioni della Regione)*

**1.** La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano socio sanitario e del piano del sistema integrato dei servizi sociali di cui all'articolo 19;
- b) approvazione di incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali di cui all'articolo 21, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
- c) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- d) promozione di progetti speciali di interesse regionale con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
- e) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o gestite dai soggetti di cui al Titolo III;
- g) istituzione di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, di cui all'articolo 17 della legge 328/2000, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 2;
- m) finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge 328/2000.

**2.** Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui al Titolo III.

**Art. 13**

*(Affidamento dei servizi da parte degli enti locali)*

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, gli enti locali procedono secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo, di regola, l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni.

2. L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Per l'affidamento a soggetti del terzo settore dei servizi alla persona, si applicano le disposizioni contenute nel d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

4. I soggetti affidatari dei servizi alla persona sono tenuti a dotarsi della carta dei servizi sociali di cui all'articolo 7.

**Art. 14**

*(Aziende unità sanitarie locali)*

1. Il Comune oppure, ai sensi dell'articolo 10, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni può affidare la gestione di determinati interventi e servizi sociali all'azienda unità sanitaria locale.

2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali affidati, l'azienda unità sanitaria locale e l'ente locale stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti la durata della gestione, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

**TITOLO III  
RUOLO DEI SOGGETTI SOCIALI****Art. 15**

*(Ruolo delle famiglie)*

1. Il sistema integrato, attraverso gli interventi a sostegno delle famiglie di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) e all'articolo 27 della presente legge:

a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone durante tutto l'arco della vita, nella promo-

zione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

- b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o anziani;
- c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
- d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.

#### **Art. 16**

*(Ruolo delle associazioni familiari)*

1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno di associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alle persone loro affidate, in particolare alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli enti locali disciplinano i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.

#### **Art. 17**

*(Ruolo del terzo settore)*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta, non soltanto dalle famiglie e dalle associazioni familiari, ma anche dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le cooperative sociali di cui alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
- c) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e operanti nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il ruolo delle parrocchie e degli enti di culto è riconosciuto e disciplinato dalla l.r. 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta da-

- gli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari);
- d) le istituzioni del sistema regionale del servizio civile di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzioni del sistema regionale del servizio civile);
  - e) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
  - f) gli enti che gestiscono senza fine di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti ai sensi della l.r. 2 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti);
  - g) le fondazioni;
  - h) gli enti di patronato;
  - i) gli altri organismi non lucrativi di utilità sociale.

**3.** La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

#### **Art. 18**

*(Ruolo delle IPAB trasformate)*

**1.** In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta, non soltanto dai soggetti di cui agli articoli 15, 16 e 17, ma anche dalle IPAB trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

**2.** Per le finalità del comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione delle IPAB trasformate.

### **TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTE- GRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

#### **Art. 19**

*(Programmazione regionale e territoriale)*

**1.** La Regione definisce, mediante il piano del sistema integrato dei servizi sociali, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge.

2. Il piano del sistema integrato dei servizi sociali, da redigere con la partecipazione degli enti locali e delle IPAB trasformate di cui all'articolo 18 e con la consultazione dei soggetti di cui al Titolo III, definisce:

- a) gli obiettivi prioritari da perseguire;
- b) la tipologia dei servizi e degli interventi;
- c) l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché, nell'ambito delle risorse disponibili, le prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio regionale;
- d) i parametri di funzionalità e di organizzazione dei servizi;
- e) le misure per il coordinamento degli interventi e dei servizi sociali con le attività svolte dal servizio sanitario regionale, dai servizi scolastici, culturali, sportivi e del tempo libero, con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro, con le politiche in tema di ambiente, di trasporti e di comunicazioni;
- f) le misure di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti sociali di cui al Titolo III.

3. Il piano regionale ha gli ulteriori contenuti di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) ed è predisposto e approvato secondo le procedure ivi stabilite.

4. Sulla base del piano regionale, i Comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano, promuovono il concorso delle IPAB trasformate e garantiscono la partecipazione dei soggetti di cui al Titolo III.

5. I piani comunali individuano tra l'altro:

- a) le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- b) le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse, anche in relazione alla disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- c) il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- d) la priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi presidi e servizi.

#### **Art. 20**

*(Accordi intersoggettivi per attuare il sistema integrato dei servizi sociali)*

1. La Regione e gli enti locali, per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea. In particolare, gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico di pubbliche amministrazioni possono essere regolati sulla base di: accordi di programmazione negoziata, intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti di area, come definiti dal citato articolo 2, comma 203.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

### **Art. 21**

*(Ambiti territoriali per la gestione associata di interventi e servizi sociali)*

1. I distretti, individuati ai sensi della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni di cui alla presente legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge in tema di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni.

2. Il comitato dei Sindaci di ciascun ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), definisce il piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000; approva il programma di attuazione dei servizi sulla base delle risorse finanziarie disponibili; approva la Carta dei diritti di cittadinanza sociale di cui all'articolo 24.

### **Art. 22**

*(Coordinatore sociale)*

1. Il comitato dei sindaci di cui all'articolo 21, di intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto.

2. Il coordinatore sociale:

- a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
- b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi.

#### **Art. 23**

##### *(Formazione degli operatori dei servizi sociali)*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
- b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
- c) promuovono le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.

2. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

#### **Art. 24**

##### *(Carta dei diritti di cittadinanza sociale)*

1. La conferenza zonale dei sindaci approva la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del Titolo III.

2. La carta contiene:

- a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel territorio;
- b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella programmazione zonale;
- c) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.

#### **Art. 25**

##### *(Strutture residenziali e semiresidenziali)*

1. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale sono disciplinati dalla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).



**Art. 26**

*(Osservatorio sociale regionale)*

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

2. L'osservatorio svolge i propri compiti in collaborazione con gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, con istituti pubblici e privati e con i soggetti di cui al Titolo III al fine di realizzare studi ed analisi mirati dei fenomeni sociali su base regionale.

**TITOLO VI  
INTERVENTI SOCIALI COORDINATI****Art. 27**

*(Interventi coordinati per le famiglie)*

1. Gli interventi coordinati per le famiglie consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente e ad affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le famiglie:

- a) i contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti;
- b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali;
- c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno, anche a carattere economico, alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento;
- d) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;
- e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di

quelle familiari, anche nel quadro dell'armonizzazione dei tempi e spazi delle città.

**3.** I Comuni, in alternativa ai contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero o agevolato, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con a carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale.

**4.** I Comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. Possono altresì prevedere tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

#### **Art. 28**

*(Interventi coordinati per i minori)*

**1.** Gli interventi coordinati per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

**2.** In particolare, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

- a) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998;
- b) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza, quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, all'autorità giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;
- c) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
- d) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.

3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori sono considerati prevalenti l'interesse del minore e quello alla crescita nel proprio ambiente familiare.

**Art. 29**

*(Interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare)*

1. Gli interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare sono interventi che offrono le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla donna o al minore.

2. In particolare, oltre agli interventi contro la violenza sulle donne, disciplinati dalla l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) rientrano negli obiettivi del presente articolo:

- a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne;
- b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali;
- c) il sostegno a percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- d) le attività formative nella scuola e per chi opera nei settori socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura;
- e) modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di équipe nella presa in carico dei casi;
- f) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione sull'entità del fenomeno e sul danno che ne deriva nonché iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di uscita dalla violenza.

**Art. 30**

*(Interventi coordinati per gli anziani)*

1. Gli interventi coordinati per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare e il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- b) realizzare servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
- c) promuovere servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con familiari inabili o anziani;
- d) prevedere servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di anziani non autosufficienti;
- e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;
- f) costruire una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore;
- g) introdurre forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;
- h) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni.

2. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento allo stato di salute funzionale organico, alle condizioni cognitive e comportamentali, alla situazione socio-ambientale e familiare.

3. Agli interventi coordinati per gli anziani concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

**Art. 31**

*(Interventi coordinati per le persone disabili)*

1. Gli interventi coordinati per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuovere la loro integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni predispongono, su richiesta degli interessati, i progetti individuali.

3. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, oltre quelli previsti dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone disabili):

- a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in forma diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di intervento, finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo di forme di autonomia, nonché al recupero delle diverse abilità;
- b) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi, prive di sostegno familiare;
- c) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari delle persone disabili;
- d) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo delle persone disabili;
- e) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- f) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;
- g) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità;
- h) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
- i) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;
- l) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

4. Gli interventi di cui alla lettera l) del comma 3 sono realizzati in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille. La Giunta regionale provve-

de, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :

- a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
- b) l'attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.

**5.** L'accertamento della condizione di disabilità e della situazione di gravità avviene con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

**6.** Agli interventi coordinati per la disabilità concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

### **Art. 32**

*(Interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale)*

**1.** Gli interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.

**2.** In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale:

- a) gli interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, i servizi di informazione, accoglienza ed orientamento;
- b) gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
- c) i servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
- d) i progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale.

### **Art. 33**

*(Interventi coordinati per gli immigrati)*

**1.** Gli interventi coordinati per gli immigrati sono disciplinati dalla l.r. 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati).

**Art. 34**

*(Interventi coordinati per la tutela della salute mentale)*

1. Gli interventi coordinati per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e del benessere della popolazione;
- b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;
- c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro.

2. Agli interventi per la tutela della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

**Art. 35**

*(Interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)*

1. Oltre a quanto previsto dalla l.r. 2 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti), gli interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e alla riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
- b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;
- c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;
- d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;
- e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcolodipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate

agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

#### **Art. 36**

*(Interventi coordinati per i soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti)*

1. Gli interventi coordinati a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti sono disciplinati dalla l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti). Per i minori si osserva anche quanto stabilito dall'articolo 28 della presente legge.

#### **Art. 37**

*(Pubblica tutela)*

1. I Comuni, anche mediante accordi e convenzioni, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia), nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno.

2. Negli atti di programmazione regionale e territoriale di cui all'articolo 19 sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui al comma 1 al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi.

### **TITOLO VII FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO**

#### **Art. 38**

*(Finanziamento del sistema integrato)*

1. Le spese da sostenere da parte degli enti locali e della Regione per il sistema integrato sono a carico:

a) sulla base dei piani di cui all'articolo 19 della presente legge, delle risorse loro as-



segnate con riferimento al fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

- b) dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore;
- c) delle risorse stanziati dall'Unione europea, da altri enti pubblici nonché da soggetti privati;
- d) degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. In particolare, la Regione interviene con il fondo sociale di cui all'articolo 39.

### **Art. 39**

*(Fondo sociale regionale)*

1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, ad essa assegnate dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei Comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle relative prestazioni.

3. Il fondo sociale regionale è destinato:

- a) alla Regione per una quota individuata annualmente con legge di bilancio e riservata al finanziamento delle seguenti attività:
  - 1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;
  - 2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;
  - 3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale;
- b) agli enti locali per:
  - 1) il sostegno delle funzioni loro spettanti ai sensi del Titolo II;
  - 2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
  - 3) il sostegno delle gestioni associate di cui agli articoli 10 e 12, comma 1, lettera b), e all'articolo 21.

**Art. 40**

*(Compartecipazione degli utenti  
al costo delle prestazioni)*

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale.

3. Gli enti locali definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 41**

*(Abrogazioni)*

1. E' abrogata la l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione).